CAMERA DEI DEPUTATI N. **4002**-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 1º giugno 1998

(Relatore: **SCRIVANI,** per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 1452)

PRESENTATO DAL MINISTRO LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che questa Assemblea si accinge ad esaminare ha conosciuto un lungo *iter* parlamentare, iniziato nel mese di ottobre 1996 con la presentazione, al Senato, del disegno di legge d'iniziativa del Governo A.S. 1452.

L'esame da parte del Senato si è svolto in tempi non proprio brevi, considerato che il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 16 luglio 1997. La XI Commissione ne ha avviato l'esame nel mese di settembre dello stesso anno ed è stata in condizione di licenziare il testo per l'Assemblea solo alcuni giorni fa.

Se, come la Commissione lavoro propone, il testo del Senato sarà modificato e verrà, conseguentemente, sottoposto ad una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, è probabile che il provvedimento diverrà legge ad oltre due anni dalla sua presentazione.

Certo, anche in questo caso i tempi di esame sono stati determinati da circostanze obiettive, ma non va sottaciuta l'estrema lentezza con cui il Parlamento a volte opera, anche quando è chiamato a trattare provvedimenti importanti come quello oggi all'attenzione dell'Assemblea.

Il disegno di legge n. 4002 contiene disposizioni sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato al fine di consentire all'Inps di far fronte alle prestazioni assistenziali che l'istituto ha erogato per anni in riferimento alle previsioni recate dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che mira a dare concreta attuazione al principio della separazione fra previdenza e assistenza, tema che è stato recentemente oggetto di confronto fra le parti sociali.

In base alla legge n. 88 del 1989, il bilancio dello Stato avrebbe dovuto progressivamente assumere gli oneri derivanti dalle prestazioni definite dall'ordinamento di natura assistenziale, mediante appositi trasferimenti all'Inps. In realtà tali prestazioni sono state finora finanziate, appunto, attraverso le anticipazioni di tesoreria, che ammontano:

per gli anni fino al 1995, a 121.630 miliardi;

per l'anno 1996, a 18.606 miliardi;

per l'anno 1997, sulla base del preventivo aggiornato, a 20.402 miliardi.

L'importo complessivo delle anticipazioni ammonta quindi a 160.638 miliardi di lire.

La vicenda assume rilevanza per il fatto che il meccanismo delle anticipazioni, pur non avendo alcun riflesso sul livello della spesa corrente, determina conseguenze contabili negative sui saldi delle gestioni previdenziali interessate e dell'Inps nel suo complesso.

Il disegno di legge ha pertanto lo scopo di definire su una base di trasparenza i rapporti di natura finanziaria e contabile tra lo Stato e l'INPS, stabilendo – all'articolo 1 – che le anticipazioni di tesoreria in questione devono intendersi quali trasferimenti a titolo definitivo.

Per l'esattezza, il testo approvato dal Senato stabiliva che la nuova qualificazione giuridico-contabile riguardasse solo le anticipazioni concesse fino al 31 dicembre 1995.

Presso questo ramo del Parlamento, invece, la XI Commissione ha approvato un emendamento del Governo, con il quale si provvede opportunamente alla regolazione delle anticipazioni concesse fino al 31 dicembre 1997.

Merita precisare che, a decorrere dal 1998, la questione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento delle prestazioni assistenziali è destinata a non riproporsi, grazie all'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Nel corso dell'esame in sede referente sono sorti dubbi ed interrogativi in ordine agli effetti sull'ammontare del debito pubblico derivanti dal definitivo trasferimento all'Inps dell'ingente somma a cui ho prima fatto riferimento.

Al riguardo è stata perciò attivata la procedura contemplata dall'articolo 79, comma 5, del Regolamento, che ha consetito al Governo di fornire, tramite apposita relazione tecnica, dati ed informazioni che hanno escluso effetti dell'operazione sull'ammontare del debito dell'aggregato « Pubbliche Amministrazioni ».

Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole sia la I sia la V Commissione. La Commissione bilancio, tuttavia, ha condizionato il proprio avviso favorevole all'introduzione di un articolo aggiuntivo, poi approvato dalla XI Commissione: si tratta dell'articolo 2 del testo al vostro esame, che mira a disciplinare il finanziamento anche delle prestazioni di natura previdenziale erogate dall'Inps.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 autorizza, con effetto dal 1999, trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore dell'Inps, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

Il comma 2 dispone la destinazione all'Ente poste italiane (ricordo che il pagamento delle pensioni Inps avviene tramite il sistema postale) di trasferimenti dal bilancio dello Stato a titolo di regolazione delle anticipazioni concesse all'Inps, per il tramite dell'Ente, negli anni 1997 e 1998 al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali.

Il comma 3 stabilisce che l'Inps, per le finalita di cui ai commi 1 e 2, dovrà istituire una apposita contabilità, nella quale evidenziare i rapporti debitori verso lo Stato delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti erariali. Scopo di tale disposizione è quello di far emergere con chiarezza la situazione delle diverse gestioni previdenziali quale risulta dal rapporto fra contributi e prestazioni, registrando in una contabilità separata l'apporto diretto dello Stato.

Il comma 4 conferma che, per assicurare il puntuale pagamento delle pensioni Inps, l'Ente poste italiane può ricevere anticipazioni di tesoreria fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente dall'Ente stesso per conto dell'Inps (come già previsto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge n. 449 del 1997) mentre il comma 5 demanda ai competenti Ministeri il compito di emanare, ove necessario, uno o più decreti attuativi dell'articolo in questione.

Le considerazioni sin qui svolte mi inducono a raccomandare all'Assemblea un sollecito esame e l'approvazione del disegno di legge n. 4002.

OSVALDO SCRIVANI, *Relatore per la maggioranza.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

ritenuto che, al fine di dare compiuta attuazione al processo di separazione delle prestazioni pubbliche previdenziali da quelle di natura assistenziale, occorra definire organicamente un nuovo assetto del finanziamento da parte dello Stato di entrambi i predetti tipi di prestazione,

esprime:

per quanto attiene al profilo degli effetti finanziari,

PARERE FAVOREVOLE;

per quanto concerne gli aspetti di merito,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, dopo l'articolo 1, sia aggiunto il seguente:

« ART. 2.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione all'Ente poste italiane al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita presso l'INPS un'apposita contabilità dove sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno benficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo. ».

e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « del comma 1 », siano introdotte le seguenti: « e dell'articolo 2 »;

e con l'intesa che il livello del saldo netto da finanziare per il 1999 da determinarsi da parte del disegno di legge finanziaria sia comunque indicato al netto delle anticipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

TESTO
APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Anticipazioni per prestazioni assistenziali).

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. **Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.**

2. Il Ministro del tesoro**, del bilancio e della programmazione economica** con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 **e dell'articolo 2**. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Anticipazioni per prestazioni previdenziali).

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in favore dell'INPS a carico del bilancio dello

Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente delle Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita presso l'INPS un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

DDL13-4002A
Lire 500